COMUNE DI
ABBADIA SAN SALVATORE

Provincia di Siena

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP)

Approvato con Delibera C.C. N° 11 del 26/02/2005

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto
Art. 2 – Definizioni
Art. 3 – Tipo di occupazione e titolo necessario
Art. 4 – Soggetti obbligati
Art. 5 – Obblighi del concessionario

TITOLO II – CANONE

Art. 6 – Determinazione del canone
Art. 7 – Casi particolari
Art. 8 – Occupazioni a sviluppo progressivo
Art. 9 – Agevolazioni
Art. 10 – Cauzione

TITOLO III - PROCEDIMENTO

Art. 11 - Domanda
Art. 12 - Istruttoria
Art. 13 – Accoglimento o rigetto dell’istanza
Art. 14 - Occupazioni d'urgenza
Art. 15 – Revoca, modifica e rinuncia alle concessioni ed autorizzazioni
Art. 16 - Decadenza dalla concessione o dall’autorizzazione
Art. 17 – Subentro nella concessione o autorizzazione
Art. 18 – Rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni
Art. 19 – Anagrafe delle concessioni e delle autorizzazioni
Art. 20 - Modalità e termini di pagamento del canone
Art. 21 - Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi

TITOLO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 22 - Sanzioni
Art. 23 – Aree interdette
Art. 24 - Disciplina transitoria
Art. 25 - Entrata in vigore del presente regolamento

ALLEGATO A – Costo unitario per METRO OGNI ANNO SOLARE delle occupazioni permanenti (€ 11,00)
ALLEGATO B – Costo unitario per METRO ALL'ORA delle occupazioni temporanee (€ 0,012)
ALLEGATO C – Occupazioni non soggette al canone

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento, in conformità di quanto previsto agli articoli 52 e 63 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'uso ed il canone di occupazione, a titolo permanente o temporaneo, di spazi ed aree pubbliche nel territorio comunale di Abbadia San Salvatore.

2. La modifica dei canoni previsti nel presente regolamento e dei relativi elementi costitutivi, per gli anni successivi a quello di entrata in vigore del presente regolamento è disposta con deliberazione della Giunta comunale. Il mancato aggiornamento dei canoni comporta l'applicazione di quelli già in vigore.

3. Non costituiscono modifica o aggiornamento del regolamento, ai sensi del precedente comma 2 le eventuali variazioni già espressamente previste nel Regolamento stesso.

4. In caso di modifica o abrogazione delle disposizioni normative che ne costituiscono il presupposto, il regolamento trova applicazione per tutto quanto non incompatibile con le nuove disposizioni.

5. Il Responsabile del Servizio Tributi può emanare disposizioni di attuazione delle norme del presente regolamento.

6. Il presente Regolamento sostituisce i precedenti Regolamenti che disciplinano l'applicazione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

7. L'applicazione del canone previsto dal presente regolamento sostituisce la tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al d.lgs.15 novembre 1993, n. 507.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento di intendono per:

a) *spazi ed aree pubbliche*, le strade, piazze, corsi, aree e relativi spazi soprastanti (soprassuolo) e sottostanti (sottosuolo) appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Abbadia San Salvatore, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
b) *passi carrabili*, i manufatti costruiti, anche senza titolo, sul suolo pubblico, aventi la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata, esclusi i semplici accessi diretti su suolo pubblico privi di qualsiasi manufatto
c) *occupazione*, l'acquisizione in disponibilità di spazi o aree pubbliche, indipendentemente dalla presenza di strutture e manufatti o della loro effettiva utilizzazione, con sottrazione totale o parziale all'uso generale della collettività;
d) *titolo di occupazione*, l'atto di concessione o di autorizzazione in base al quale lo spazio o area pubblica può essere utilizzato;

Art. 3 – Tipo di occupazione e titolo necessario

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche si distinguono in:

   a) permanenti, se la disponibilità degli spazi e delle aree è concessa per un tempo pari o superiore ad un anno solare e fino ad un massimo di ventinove anni;

   b) temporanee, se la disponibilità degli spazi e delle aree è concessa per un tempo inferiore ad un anno solare;

   c) occasionali, se la disponibilità degli spazi e delle aree è concessa per un breve tempo indicato nel Regolamento di Polizia locale, o in difetto per non oltre 3 ore;

2. Le occupazioni permanenti sono soggette al previo rilascio di concessione comunale, le occupazioni temporanee ed occasionali sono soggette al previo rilascio di autorizzazione.

3. I titoli di occupazione indicati al comma 2 sono necessari anche nel caso in cui, a norma del presente regolamento, non sia dovuto alcun canone per essa.

4. Non richiedono alcun previo titolo di concessione o autorizzazione le occupazioni occasionali né quelle effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio, nonché quelle realizzate da produttori agricoli nelle aree di mercato anche attrezzate, per effettuare le quali è sufficiente il possesso di documento di quietanza del versamento del canone.

Art. 4 – Soggetti obbligati

1. Sono tenuti a munirsi del titolo di occupazione degli spazi e delle aree pubbliche ed a versare al Comune il relativo canone coloro che acquisiscono la disponibilità degli spazi ed aree pubbliche.

2. Nel caso di occupazione abusiva, per mancanza o non ritiro del titolo o superamento dei limiti temporali di validità, è tenuto al pagamento del canone chi occupa di fatto o comunque acquisisce in disponibilità gli spazi e le aree pubbliche. In caso di più occupanti di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone e delle sanzioni.

3. In presenza di più atti di accertamento nei confronti della medesima occupazione abusiva, la stessa si presume esistente anche nei periodi intermedi, salvo prova contraria.

Art. 5 – Obblighi del concessionario

1. Al soggetto cui è rilasciata concessione di occupazione permanente o autorizzazione di occupazione temporanea è fatto obbligo di:
   a) utilizzare gli spazi e le aree pubbliche in totale conformità al provvedimento ottenuto, attenendosi scrupolosamente alle eventuali indicazioni o prescrizioni di utilizzo;
   b) rimettere in pristino, al termine dell'occupazione, l'assetto dell'area a propria cura e spese, rimovendo totalmente eventuali strutture o manufatti,
   c) riparare eventuali danni comunque causati al suolo, sottosuolo e soprassuolo o a strutture preesistenti sull'area occupata;
   d) rimuovere ogni eventuale materiale depositato residuo dell'occupazione, provvedendo anche alla pulizia degli spazi e delle aree da macchie, incrostazioni e simili;
   e) custodire costantemente, presso gli spazi e le aree occupate, i documenti comprovanti il titolo di occupazione ed esibirli ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, segnalandone tempestivamente al Comune l'eventuale smarrimento, distruzione o sottrazione, ai fini dell'ottenimento di un duplicato;
   f) utilizzare l'area o lo spazio pubblico in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.

2. La concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree pubbliche è rilasciata fatti salvi i diritti dei terzi nei confronti dei quali il destinatario di detti provvedimenti è unico responsabile.

TITOLO II – CANONE

Art. 6 – Determinazione del canone

1. Per l'utilizzo degli spazi e delle aree pubbliche è dovuto al Comune un canone pari al prodotto dei seguenti tre elementi: quantità utilizzata, tempo di utilizzazione e tariffa.

2. La quantità di spazio occupato è espressa in metri quadrati o lineari interi, con approssimazione all'unità superiore.

3. Il tempo di utilizzazione è calcolato con riferimento all'anno solare per le occupazioni permanenti ed in ore per quelle temporanee. Le frazioni di anno o di ora contano come anno od ora intera.

4. La Tariffa è differenziata, in conformità a quanto disposto dal d.lgs. 466/97, per categoria di aree e per differente incidenza economica delle attività, così come indicato negli allegati A (occupazioni permanenti) e B (occupazioni temporanee).

5. Il canone complessivo è maggiorato da eventuali oneri di manutenzione, effettivi e comprovati, a carico del Comune e ad esso è detratto il costo di eventuali altri canoni previsti da disposizioni di legge e riscossi dal Comune, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

6. Il canone complessivo dovuto è arrotondato all’euro intero, con eventuale approssimazione all’unità superiore.

7. Il canone non è dovuto se di importo pari o inferiore ad euro 2 (due) o se l’occupazione non supera il mezzo metro quadrato o lineare.

Art. 7 – Casi particolari

1. Per le occupazioni temporanee e permanenti di soprassuolo e sottosuolo, comprese le tende degli esercizi pubblici e commerciali, si fa riferimento alla proiezione ortogonale al suolo dei manufatti e delle attrezzature.

2. Nel caso in cui le occupazioni permanenti con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto sono realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali, direttamente connesse, ai servizi medesimi il canone è pari ad Euro 0,77 oltre la rivalutazione in base all’indice ISTAT dei prezzi medi al consumo rilevati al 31 Dicembre dell’anno precedente per il numero delle utenze, fatti salvi i limiti minimi di introito di cui all’art. 63, comma 2, lettera f), del d.lgs. 446/97, come modificato dalla legge n. 448/99

3. Per i passi carrabili la superficie da assoggettare a canone è pari alla lunghezza dell’accesso per un metro convenzionale, di essi può essere richiesta l’abolizione con spese di ripristino dell’assetto stradale a carico del richiedente.

4. Per le occupazioni con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalle dimensioni dei cartelloni e mezzi medesimi, risultante dall'atto di concessione, per la parte adibita a pubblicità. Non sono computati i sostegni al suolo.

5. La superficie da assoggettare a canone negli impianti di distribuzione di carburante per autotrazione è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

6. Per i mercati, la superfìcie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di concessione di posteggio rilasciata ai singoli operatori commerciali.

7. Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione all’occupazione temporanea. Nel computo non sono compresi gli spazi occupati da veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

8. Per le occupazioni con impalcature, ponteggi ed altre attrezzature utilizzate nell'esercizio dell'attività edilizia, la superfìcie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

9. Il C.O.S.A.P. relativo alle occupazioni di cui all’art. 23,comma 3, sono incrementate del 25%.

Art. 8 – Occupazioni a sviluppo progressivo

1. Per le attività che danno luogo ad occupazioni degli spazi ed aree pubbliche, compresi il sottosuolo ed il soprassuolo, a sviluppo progressivo, quali la manutenzione, posa di cavi e condutture o l'allestimento di circhi e spettacoli viaggianti, è possibile richiedere il rilascio di concessione o autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo indicate nell'istanza.

Art. 9 – Agevolazioni

1. Non sono soggette al pagamento di alcun canone le tipologie di occupazione di spazi ed aree pubbliche indicate all'allegato C.

2. Sono ridotti del 50% i canoni relativi alle occupazioni realizzate per finalità politiche ed istituzionali, culturali, sportive; sono ridotti dell'80% le occupazioni relative all'esercizio di giochi dello spettacolo viaggiante o da mestieri girovaghi.

Art. 10 – Cauzione

1. A garanzia per eventuali i danni derivanti dall'occupazione, il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni può essere subordinato al versamento di cauzione nella misura determinata dall'Ufficio tecnico in relazione alla natura, alla durata ed alle altre caratteristiche dell'occupazione.

2. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita in seguito la verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza o avvenuta puntuale riparazione di danni al termine di essa.

TITOLO III - PROCEDIMENTO

Art. 11 - Domanda

1. La domanda di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in bollo salvo le esenzioni di cui all'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, tabella allegato B, è inoltrata al Comune almeno 30 giorni prima della di inizio delle occupazioni permanenti o 15 giorni trattandosi di occupazioni temporanee.

2. Per stabilire la data di ricezione della domanda fa fede il protocollo comunale. In caso di spedizione della domanda a mezzo di R.A.R. fa fede la data di ricezione riportata nell'avviso di ricevimento.

3. La domanda deve contenere:
   a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;
   b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
   c) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;

d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.

4. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti al d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Non è ricevibile la domanda priva degli elementi indispensabili per l'individuazione del soggetto richiedente.

6. L'originale della domanda deve essere corredato di due copie in carta semplice da utilizzare per i pareri dell'Ufficio Tecnico Comunale e del Comando di Polizia Municipale.

Art. 12 - Istruttoria

1) La domanda, in originale, è assegnata all'Ufficio competente per l'istruttoria e la definizione del procedimento.
2) Il Responsabile del Procedimento, ai sensi degli art. 7 e 8 della Legge 7 Agosto 1990, n° 241 da comunicazione all'interessato di avvio del procedimento.
3) Qualora la domanda, risulti incompleta nel contenuto o negli allegati, il Responsabile del Procedimento ne dà comunicazione all'interessato nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione dell'atto da parte degli uffici comunali, tramite R.A.R.. In tal caso il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento dell'istanza regolarizzata;
4) Il soggetto richiedente deve provvedere entro 15 giorni, dalla data di ricevimento della richiesta, a fornire la documentazione integrativa. Decorso inutilmente tale termine l'istanza è considerata rinunciata;
5) L'uffici preposti al rilascio dei pareri, dovranno in ogni caso, anche predisponendo una modulistica, rilasciare tale parere entro il termine di 7 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza da parte dell'Ufficio Protocollo comunale.

Art. 13 – Accoglimento o rigetto dell'istanza

1. Terminata l'istruttoria, il Responsabile del Procedimento rimette gli atti, compresa la quantificazione del canone, al Responsabile del Servizio Tributi per l'emissione del relativo provvedimento di concessione o autorizzazione o di rigetto dell'istanza.

2. Il Responsabile del Servizio Tributi, in caso di valutazione con esito positivo dell'istanza, consegna direttamente il provvedimento all'interessato ovvero gli comunica l'accoglimento con invito a ritirare il provvedimento.

3. Il provvedimento è consegnato previa consegna da parte del richiedente di:
a) una marca da bollo;
b) ricevuta dell'avvenuto pagamento del canone;
c) ricevuta del versamento della cauzione, se imposta.

4. L’atto di concessione o autorizzazione contiene:
   a) l’indicazione del destinatario o dei destinatari;
   b) il luogo esatto e le altre indicazioni tecniche atte ad individuare l’oggetto dell’occupazione
   c) la misura degli spazi concessi, espressa in metri quadrati o lineari;
   d) il termine iniziale e finale dell’occupazione
   e) l'uso specifico per il quale l’occupazione è concessa;
   f) le eventuali indicazioni, cautele, prescrizioni da rispettare
   g) gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.

5. L’obbligo di corresponsione del canone sorge con il ricevimento della comunicazione di accoglimento dell’istanza o la consegna del titolo.

6. Il destinatario della concessione o autorizzazione è tenuto al ritiro della medesima, in difetto del quale l’eventuale inizio dell’occupazione è considerata abusiva ad ogni effetto.

Art. 14 - Occupazioni d'urgenza

1. In caso eccezionali di emergenza o necessità, l'occupazione temporanea del suolo, spazi ed aree pubbliche può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione al Comune entro due ore, anche via fax. La richiesta di Autorizzazione ad occupante deve essere inoltrata con la comunicazione stessa o, al massimo, nel primo giorno successivo non festivo.

2. La mancata comunicazione, la mancata richiesta di autorizzazione o l’inoltro fuori termine o l'inesistenza delle condizioni di emergenza o necessità danno luogo all'applicazione delle sanzioni per occupazione abusiva.

Art. 15 – Revoca, modifica e rinuncia alle concessioni ed autorizzazioni

1. Le concessioni e le autorizzazioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche possono essere, in qualsiasi momento revocate, modificate nel loro contenuto o fatte oggetto di ulteriori prescrizioni ed indicazioni, per motivi di pubblico interesse. In tale caso al destinatario del provvedimento non spetta alcun indennizzo, rimborso o emolumento di alcun genere.

2. Le concessioni permanenti sono altresì revocate, e sostituite con autorizzazioni temporanee salvo eventuale rinuncia, nel caso in cui non siano utilizzate, nel corso dell’anno solare, per periodi superiori a sei mesi.

3. Nei giorni di mercato e nei giorni delle fiere tradizionali di ogni anno, nelle aree di svolgimento del mercato e delle fiere sono sospese, per motivo di pubblico interesse, tutte le eventuali concessioni permanenti o autorizzazioni temporanee che in dette aree insistono con obbligo, dei relativi titolari, di rimozione di eventuali attrezzature e strutture in esse esistenti.

4. Il concessionario o soggetto autorizzato all’occupazione può rinunciare alla medesima, dandone comunicazione scritta al Comune. Tale comunicazione deve pervenire al Protocollo del Comune prima della data stabilita, nell’atto autorizzativo, di inizio dell’occupazione. Se l'occupazione non ha ancora avuto inizio, mediante la delimitazione dell’area o altre opere visibili, alla rinuncia fa seguito la restituzione del canone, eventualmente già versato e del deposito cauzionale, ma non degli oneri di rilascio del provvedimento. Se all'atto della comunicazione di rinuncia l'occupazione è in corso non si fa luogo ad alcuna restituzione. Non

si fa luogo alla restituzione se la comunicazione di rinuncia perviene al Protocollo del Comune oltre la data stabilita nell'atto autorizzativo di inizio dell'occupazione.

Art. 16 - Decadenza dalla concessione o dall'autorizzazione

1. Il responsabile del settore comunica all'interessato l'avvenuta decadenza dalla concessione o dall'autorizzazione all'occupazione degli spazi ed aree pubbliche qualora il destinatario del provvedimento:
   a) abbia fatto, o comunque consentito a terzi, degli spazi o delle aree pubbliche un uso diverso da quello indicato nel provvedimento di rilascio;
   b) abbia violato le prescrizioni o indicazioni di utilizzo contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.

Art. 17 – Subentro nella concessione o autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione o di autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree pubblici ha carattere personale non può essere ceduto a terzi.

2. E' consentita l'utilizzazione degli spazi o aree pubbliche da parte di terzi, quali imprese di lavori, avventori di attività commerciali e simili, in conformità alla natura delle attività per le quali è richiesta l'occupazione.

3. In caso di cessione, a titolo temporaneo o definitivo, dell'attività o dell'immobile in riferimento al quale è stata rilasciata concessione o autorizzazione di occupazione di spazi ed aree pubbliche il nuovo titolare ne fa comunicazione scritta al Comune, non oltre 30 giorni dal trasferimento, al fine della volturazione del titolo di occupazione, indicando gli estremi della concessione o autorizzazione e quelli dell'atto di trasferimento o allegando spontaneamente copia dei medesimi

4. Effettuata la comunicazione di cui al comma 3 ed in attesa della volturazione il subentrante può continuare l'occupazione, salvo motivato provvedimento comunale di interdizione.

Art. 18 – Rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni

1. Le concessioni o autorizzazioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche possono essere rinnovate, dietro istanza da inoltrarsi prima della scadenza, purché non siano intervenuti contrari motivi di interesse pubblico.

2. La domanda deve contenere gli esatti estremi del provvedimento di cui si richiede il rinnovo ed il relativo periodo. In assenza di indicazione del periodo lo stesso si presume pari al precedente.

3. Effettuata la richiesta di rinnovo ed in attesa del rilascio del provvedimento l'interessato subentrante può continuare l'occupazione, salvo motivato provvedimento comunale di interdizione.

Art. 19 - Anagrafe delle concessioni e delle autorizzazioni

1. Il responsabile del settore Tributi organizza, anche facendo uso di supporto informatico, l’anagrafe dei provvedimenti di concessione o autorizzazione oggetto del presente regolamento, annotandone, in particolare, le prescrizioni e le date di scadenza.

2. Copia dei provvedimenti emessi è trasmessa alla Polizia Municipale ai fini di controllo.

Art. 20 - Modalità e termini di pagamento del canone

1. Il versamento può essere effettuato:
   a) presso la tesoreria comunale;
   b) sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria di Abbadia San Salvatore;

2. Per le occupazioni permanenti il pagamento del canone deve essere effettuato:
   a) per la prima annualità di riferimento, prima del ritiro dell’atto di concessione;
   b) per gli eventuali anni successivi, entro il 30 aprile dell’anno di riferimento salvo eventuali proroghe disposte da norme di Legge e Regolamenti.

3. .Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato prima dell’atto di ritiro dell’autorizzazione relativa.

4. Per importi superiori ad euro 320,00 il pagamento del canone, per le occupazioni permanenti, può essere effettuato, in quattro rate di eguale importo e senza gli interessi, aventi scadenza nei mesi di febbraio, aprile, luglio, ottobre. La scelta di rateizzazione è comunicata all’atto di ritiro del titolo. Se l’occupazione ha inizio nel corso dell’anno, la rateizzazione può essere effettuata tenendo conto delle scadenze ancora utili, fermo restando il pagamento della rata/e iniziale/i già scadute prima del ritiro della concessione. Se l’occupazione permanente ha inizio dopo il mese di Luglio, il canone può essere pagato, per metà, prima del rilascio dell’atto di concessione e, per l’altra metà, nel mese di Ottobre.

Art. 21 - Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi:

1. In caso di parziale o omesso versamento del canone il Comune può:
   a) notificare, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di sessanta giorni;
   b) iscrivere direttamente a ruolo l'importo del canone e dei relativi interessi.

In entrambi i casi le spese di spedizione della R.A.R. ed eventuali spese di notifica sono a carico del concessionario o del soggetto autorizzato all’occupazione.

2. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento dell'indennità, sanzioni ed interessi, alla cui determinazione provvede l'ufficio di Polizia Municipale dandone notizia all'interessato.

3. La riscossione coattiva del canone è effettuata, ai sensi dell'ari. 52, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di due anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 22 - Sanzioni

1. Ai fini del presente regolamento sono considerate abusive le occupazioni:
   a) prive del titolo concessorio o autorizzatorio prescritto;
   b) protratte oltre il termine finale di occupazione assentito oppure oltre la data di provvedimenti di revoca o decadenza;
   c) effettuate senza previo ritiro del titolo presso gli uffici comunali e pagamento del relativo canone;
   d) effettuate d'urgenza ai sensi dell'articolo 16, in assenza dei presupposti o senza seguire la procedura ivi indicata;

2. Nel caso di omissione e/o parziale e/o tardivo pagamento del canone di occupazione permanente, o comunque a carattere ricorrente, come nel caso di mercati e fiere, per gli anni successivi al primo, si applicano gli interessi al tasso legale.

3. Alle occupazioni abusive si applica una indennità pari al canone maggiorato del 50% ed una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'indennità di cui sopra.

4. E' fatta salva, ricorrendone i presupposti, anche l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada).

5. Per ogni altra violazione alle norme del presente regolamento si applica una sanzione da 25,00 a 500,00 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 267/2000.

Art. 23 – Aree interdette

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, si intendono:
   a) per *aree di sosta a pagamento*, Via Matteotti, Viale Roma, Piazza XX Settembre, Via Cavour (dall'intersezione con Piazza XX Settembre al n. civico 70);
   b) per *aree limitrofe*, Piazza della Repubblica, Via Adua (nel tratto che va dall'intersezione con Via Matteotti, fino all'intersezione con Via Gorizia) Via Mentana, Via XXIV Maggio, Via della Pace, (nel tratto che va dall'intersezione con Via Mentana all'intersezione con Via Gorizia), Via IV Novembre, Via Italia, Via del Monastero, Piazzale Michelangelo, Via Cellini e Via Cavour (nel tratto che va dal numero civico 70 all'intersezione con Via Trento).

2. All'interno degli spazi riservati alla sosta degli autoveicoli, nelle aree di sosta a pagamento e nelle aree ad esse limitrofe è vietato li rilascio di concessioni permanenti ed autorizzazioni temporanee all'occupazione di spazi ed aree pubbliche, fatta eccezione quelle per passo carrabile, impianti pubblicitari, attinenti all'edilizia, per motivi di pubblica necessità ed incolumità.

3. In deroga al disposto del comma n. 2 è ammesso il rilascio di autorizzazioni temporanee e concessioni permanenti a favore di gestori di pubblici esercizi (es. Bar, Ristoranti ecc..) della somministrazione di alimenti e bevande e, di gestori di attività legate alla vendita e/o produzione di prodotti tipici locali enogastronomici.

Art. 24 - Disciplina transitoria

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovate tacitamente salvo rinuncia del contribuente da presentare entro il 30 giorni dall’approvazione del presente Regolamento C.O.S.A.P., sempreché le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.

2. Il pagamento del canone, previa relativa liquidazione da parte dell'ufficio competente, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.

Art. 25 - Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2005.

ALLEGATO A – Tariffa per METRO OGNI ANNO SOLARE delle occupazioni permanenti (€ 11,00)

	Aree di I categoria		**Aree Centro Commerciale Naturale**		**Aree di II categoria**	
Tariffa di base	€ 11,00		€ 11,00		€ 11,00	
Tipo di occupazione	Ricadenti nel Centro abitato di Abbadia S. Salvatore, con esclusione del Centro Commerciale Naturale	Coefficiente moltiplicatore	Ricadenti nel Centro abitato di Abbadia San Salvatore individuato con Delibera di G.M. n° 142 del 23/11/2004	Coefficiente moltiplicatore	Ricadenti nel restante territorio comunale di Abbadia San Salvatore	Coefficiente moltiplicatore
	CANONE ANNUO		**CANONE ANNUO**		**CANONE ANNUO**	
Passi carrabili	13,20	1,2	19,14	1,74	12,10	1,1
Spazi soprastanti e sottostanti	7,92	0,72	9,46	0,86	7,15	0,65
Parcheggi per residenti	44,00	4,0	52,80	4,80	19,80	1,8
Parcheggi pubblici	14,30	1,3	17,16	1,56	12,10	1,1
Aree di mercato quindicinale	25,30	2,3	30,36	2,76	19,80	1,8
Aree di mercato giornaliero	13,20	1,2	15,84	1,44	11,00	1,0
Distributori di carburante	12,10	1,1	14,52	1,32	11,00	1,0
Impianti pubblicitari	12,10	1,1	14,52	1,32	11,00	1,0
Attività dello spettacolo viaggiante	11,00	1,0	13,20	1,20	11,00	1,0
Commercio in forma itinerante	11,00	1,0	13,20	1,20	11,00	1,0
Impalcature, ponteggi, cantieri per attività edilizia	13,20	1,2	15,84	1,44	12,10	1,1
Cavi, condutture e impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi	Per numero utenze	1,4	Per numero utenze	1,68	Per numero utenze	1,2
Fiere	49,50	4,50	59,40	5,40	22,00	2,0
Esercizi commerciali	25,30	2,30	30,36	2,76	22,00	2,0
Altre attività	11,00	1,0	13,20	1,20	8,80	0,8

ALLEGATO B – Tariffa per METRO ALL'ORA delle occupazioni temporanee (€ 0,012)

	Aree di I categoria		**Aree Centro Commerciale Naturale**		**Aree di II categoria**	
Tariffa di base	€ 0,012		€ 0,012		€ 0,012	
Tipo di occupazione	Ricadenti nel Centro abitato di Abbadia S. Salvatore, con esclusione del Centro Commerciale Naturale.	Coefficiente moltiplicatore	Ricadenti nel Centro abitato di Abbadia San Salvatore individuato con Delibera di G.M. n° 142 del 23/11/2004.	Coefficiente moltiplicatore	Ricadenti nel restante territorio comunale di Abbadia San Salvatore.	Coefficiente moltiplicatore
	CANONE ORARIO		**CANONE ORARIO**		**CANONE ORARIO**	
Passi carrabili	0,014	1,2	0,021	1,74	0,013	1,1
Spazi soprastanti e sottostanti	0,009	0,72	0,010	0,86	0,008	0,65
Parcheggi per residenti	0,048	4,0	0,058	4,80	0,022	1,8
Parcheggi pubblici	0,016	1,3	0,019	1,56	0,013	1,1
Aree di mercato quindicinale	0,028	2,3	0,033	2,76	0,022	1,8
Aree di mercato giornaliero	0,014	1,2	0,017	1,44	0,012	1,0
Distributori di carburante	0,013	1,1	0,016	1,32	0,012	1,0
Impianti pubblicitari	0,013	1,1	0,016	1,32	0,012	1,0
Attività dello spettacolo viaggiante	0,012	1,0	0,014	1,20	0,012	1,0
Commercio in forma itinerante	0,012	1,0	0,014	1,20	0,012	1,0
Impalcature, ponteggi, cantieri per attività edilizia	0,014	1,2	0,017	1,44	0,013	1,1
Cavi, condutture e impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi	0,017	1,4	0,020	1,68	0,014	1,2
Fiere	0,054	4,50	0,065	5,40	0,024	2,0
Esercizi commerciali	0,028	2,30	0,033	2,76	0,024	2,0
Altre attività	0,012	1,0	0,014	1,20	0,010	0,8

ALLEGATO C – Occupazioni non soggette al canone (Art. 9 del regolamento)

1. occupazioni con **balconi**, verande, bow - windows e simili infissi di carattere stabile e tende solari a copertura dei medesimi;
2. occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative **sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero** senza attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a ventiquattro ore;
3. **commercio itinerante** su aree pubbliche con sosta fino a sessanta minuti dove è consentita la vendita in base al vigente regolamento in materia;
4. occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con **festoni, addobbi, luminarie** in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose;
5. occupazioni di **pronto intervento** con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a sei ore, salvo che per le stesse sia stata data comunicazione all'Ufficio di Polizia Municipale;
6. occupazioni momentanee con **fiori e piante ornamentali** all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili,
7. occupazioni per operazioni di **trasloco** o potatura di alberi ed altri interventi di **manutenzione del verde**, con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore, salvo che per le stesse sia stata data comunicazione all'ufficio di Polizia Municipale,
8. occupazioni effettuate con deposito di **materiale edile** di volume non superiore a tre metri cubi e per una durata inferiore alle sei ore, salvo che per le stesse sia stata data comunicazione all'ufficio di Polizia Municipale;
9. esercizio di **mestieri girovaghi ed artistici** (suonatori, funamboli, ecc.), non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a sei ore;
10. occupazioni realizzate per favorire i **portatori di handicap** in genere;
11. occupazioni con **griglie, lucernari e vetrocementi**,
12. occupazioni realizzate con **innesti o allacci** ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
13. occupazione di aree pubbliche destinate ad autovetture adibite al **trasporto pubblico** (taxi);
14. occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere **politico**, purché l'area non ecceda i dieci metri quadrati;
15. occupazioni effettuate dallo **Stato, dalle Regioni e dagli enti locali** e loro consorzi, da Società per azioni, Società a responsabilità limitata costituite o partecipate dal Comune e aziende speciali di cui all'ari 22 della Legge, n. 142/90, aziende consortili di cui all'ari 25 della L. n. 142/90, nonché da eventuali appaltatori per opere pubbliche per il periodo ed area strettamente necessari, da **enti religiosi** per i culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art.87, comma 1, let. c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22/12/1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
16. occupazioni effettuate da enti, associazioni e privati per la realizzazione di progetti e/o manifestazioni, aventi **valenza culturale e/o turistica e/o sportiva**, **patrocinati e/o finanziati dal Comune**;
17. tabelle indicative delle **stazioni e fermate**, degli **orari** dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la **circolazione stradale**, gli **orologi** funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

18. occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di **trasporto pubblico di linea** in concessione;
19. occupazioni **occasionali** di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia Municipale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al **carico e allo scarico** delle merci;
20. occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la **devoluzione gratuita** al Comune al termine della concessione medesima;
21. occupazioni di aree **cimiteriali;**
22. le parti di **tende sporgenti** dai banchi delle coperture dei **mercati** cui sono poste;
23. occupazioni per le quali il concessionario corrisponde al Comune un **canone concordato** in sede di convenzione o contratto di affidamento del servizio o delle singole fattispecie (ES. Concessione per parcheggi privati, mercati coperti, impianti pubblicitari);
24. occupazioni realizzate per interventi di **recupero e di messa in sicurezza** degli edifici danneggiati in seguito a calamità naturali per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell'ari 5, e. 1, della L. 24/02/1992, n 225;
25. occupazioni, ancorché realizzate con la collaborazione o direttamente dai privati, per interventi di **miglioramento estetico e funzionale** di spazi ed aree pubbliche alle quali sia riconosciuto formalmente da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale il carattere della pubblica utilità.
26. **passi carrabili** per i quali, nelle annualità precedenti l’entrata in vigore del regolamento comunale di cui alla deliberazione n. 142/99 (Cosap) è avvenuta **l'affrancazione** dalla T.O.S.A.P.;
27. sosta per le autovetture adibite al servizio di **recapito della posta** nelle zone del territorio comunale dove vige la sosta medesima;